

Codice A1409D

D.D. 26 ottobre 2023, n. 1736

CENTRO MEDICO SAN GREGORIO s.r.l. - Via Ospedale, 28/C - CHERASCO (CN) - idoneità ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva, previsti nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982.



ATTO DD 1736/A1409D/2023

DEL 26/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: CENTRO MEDICO SAN GREGORIO s.r.l. - Via Ospedale, 28/C - CHERASCO (CN) - idoneità ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva, previsti nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982.

Premesso che:

- la tutela sanitaria delle attività sportive rientra tra gli obiettivi del S.S.N. e tra i compiti delle Aziende ASL previsti dalla L.833/78, l'art. 14 individua la Medicina dello Sport e la tutela sanitaria;
- l'art.5, ultimo comma, della legge 29.2.1980 n° 33 stabilisce che i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva siano effettuati "oltre che dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle Regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità";
- con decreto 18.2.1982 il Ministero della Sanità ha definito i criteri tecnici per i controlli sanitari cui devono essere sottoposti coloro che intendono svolgere o svolgono attività sportiva agonistica, individuando altresì la tipologia degli accertamenti clinico-strumentali per ogni singolo sport;
- la Regione Piemonte, ai sensi della sopra richiamata normativa, con le LL.RR. 25.3.1985, n. 22 e 12.6.1987, n. 33 ha stabilito che gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive, aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche siano eseguiti "di norma, nell'ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Aziende ASL o presso istituzioni sanitarie ritenute idonee, secondo i criteri stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Regionale, assunti d'intesa con il CONI e convenzionate dalle Aziende Sanitarie Locali anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione";
- il Consiglio Regionale con deliberazione n. 206-4744 del 26.3.1996 ha determinato i requisiti che devono possedere le strutture private per ottenere l'idoneità ad effettuare gli accertamenti previsti nelle Tabelle A e B, di cui all'allegato 1 del D.M. 18.2.1982;

Considerato che:

- il CENTRO MEDICO SAN GREGORIO s.r.l. con sede operativa in Via Ospedale, 28/C - CHERASCO (CN) ha proposto in data 02.10.2023 istanza intesa ad ottenere l' idoneità per l'assolvimento di attività accertative e certificative finalizzate alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- l'ASL CN2, competente per territorio, ha notificato a questi uffici regionali in data 24.10.2023, verbale di sopralluogo ispettivo redatto a seguito di vigilanza effettuata dalla preposta Commissione presso la struttura richiedente, comunicando parere favorevole alla richiesta avanzata ai fini dell' autorizzazione regionale prevista;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- le LL 26.10.71, n° 1099, 23.12.1978, n°833 e 29.2.1980, n°33;
- il DM 18.2.1982;
- le LL.RR. n° 22/85 e n° 33/87;
- la DCR n° 206-4744 del 26.3.1996;
- la L.R. n° 23/08;
- dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

determina

- l' idoneità del CENTRO MEDICO SAN GREGORIO s.r.l. - con sede in Via Ospedale, 28/C - CHERASCO (CN), in attuazione di quanto disposto dall' art. 1 della Legge Regionale n° 33/87 e dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 206-4744 del 26.3.1996, ad effettuare gli accertamenti finalizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ai fini anche di accordi convenzionali con le ASL, secondo le indicazioni della Commissione di Verifica delle Strutture Sanitarie Private dell'ASL CN2, territorialmente competente, ed in particolare con una capacità produttiva giornaliera massima di 5 visite e con una capacità produttiva annuale di circa 200 visite;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Leg.vo 33 del 14.3.2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR, ai sensi dell' art.61 dello Statuto e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio